



## **CATEGORIA OPEN CALCIO A 11 – CSI Campionato Provinciale 2024 – 2025**

### **Supplemento di comunicato n.26 BIS**

#### **COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE**

#### **PROCEDIMENTO A SEGUITO DI PEC DEL 19 APRILE 2025 TRASMESSA DALLA SOCIETA' ASD FC SAN GIOVANNI**

#### **PREMESSO CHE**

- con PEC del 19 aprile 2025 la società FC San Giovanni:

i) presentava "formale reclamo riguardo alle attestazioni rilasciate dal direttore di gara in merito agli episodi verificatisi durante la gara n. 1635 del 04/04/25, Categoria Open (...)", lamentando come il Supplemento di comunicato n. 25 sia caratterizzato da "una ricostruzione soggettiva e parziale dei fatti", frutto di "attestazioni fornite dal direttore di gara" che "risultano essere false o comunque distorte", come "avremo modo di ricostruire da filmati e testimonianze scritte fornite da persone presenti";

ii) riferiva la volontà "di non proseguire ulteriormente con il campionato in corso";

iii) contestava il comunicato n. 26 "pubblicato (...) a poche ore dall'inizio del recupero", circostanza che ha "precluso alla nostra società la partecipazione alla gara stessa", dato che le squalifiche "non potevano essere da noi preventivamente conosciute perché non attestate da referto", con conseguenti disagi tali da impedire di "adottare misure tempestivamente utili da poter schierare 11 giocatori in campo";

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

- quanto ai profili indicati sub i), la società si limita, a ben vedere, a negare la veridicità di quanto riferito dall'Ufficiale di Gara in referto (senza peraltro fornire prove - solo annunciate, oltretutto genericamente - al riguardo), tuttavia non formulando alcuna conclusione (es. annullare/ridurre entità sanzioni); la mancata formalizzazione di specifiche richieste impedisce, pertanto, di qualificare le doglianze quale reclamo (con conseguente non luogo a provvedere al riguardo), apparendo le stesse, al più, delle giustificazioni, fornite al Comitato, alla decisione di ritirare la squadra dal campionato;

- il profilo indicato sub ii) esula dalla competenza di codesta Commissione;

- quanto ai profili sub iii), l'atto trasmesso ha, per il suo contenuto, valenza sostanziale di appello (giacché mira, di fatto, a ottenere la revoca di una decisione della Commissione Territoriale Giudicante che ha disposto la sconfitta a tavolino per 0-3 per mancata presentazione della squadra alla partita, senza preavviso) e come tale può essere esaminato dalla competente Commissione Regionale Giudicante;



- verificato che l'appello, per il quale peraltro non risulta versata neppure la relativa tassa, è stato trasmesso al solo Comitato e non anche al controinteressato (ASD Amatori Nettuno);
- rilevato che, per tali impugnazioni, a norma dell'art. 23 Sport in regola, comma 1, lettera e), costituisce motivo d'inammissibilità il mancato invio alla controparte della copia dell'atto, con conseguente impossibilità di esame dello stesso nel merito da parte dell'Organo giudicante adito;
- verificato, comunque, che anche nel merito il ricorso non avrebbe meritato accoglimento neppure ove fosse stato esaminabile nel merito giacché la pubblicazione del comunicato contestato è comunque intervenuta nella mattina della gara, il cui inizio era previsto alle ore 21:00, pertanto a una distanza di tempo sufficiente e congrua a permettere la partecipazione alla stessa; ammesso e non concesso che tale presunto ritardo abbia determinato dei (peraltro non provati) non meglio precisati disagi organizzativi, sarebbe comunque stato onere della società avvertire, anche per le vie brevi, il Comitato, segnalando tali presunti "disagi" e, se del caso, invocando un rinvio della partita; non aver posto in essere tali attività appare quindi indice di una preordinata volontà di non prendere parte alla gara; da tutto ciò deriva l'incensurabilità dei provvedimenti, di fatto inevitabili, assunti dalla CGT;

#### **P.Q.M.**

La Commissione Regionale Giudicante del Comitato:

- per i profili sub i) e ii) di cui alla parte motiva, dichiara il non luogo a provvedere;
- per il profilo sub iii) di cui alla parte motiva, dichiara l'appello inammissibile e comunque infondato, confermando interamente il provvedimento impugnato.

Manda al Comitato per il recupero della c.d "tassa reclamo", dovuta ma non versata.

Pubblicato in Sassari in data 25/04/25

**LA COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE**

**LA DIREZIONE TECNICA**